



Estratto del verbale della seduta del 12 aprile 2021

DELIBERAZIONE N. 58

Oggetto:

Conferimento di un incarico di consulenza - valutatore Family Audit, ai sensi del Capo I-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.

(Euro 1.996,80 – cap. U01111.0030)

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Waltraud Deeg	Vice Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Assessore	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario Generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Vice Presidente sostituto del Presidente Maurizio Fugatti

Segreteria generale

Ufficio Gestione giuridica del personale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che l'istituto della certificazione territoriale familiare (certificazione *Family Audit*) è stato introdotto dalla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, quale strumento di adesione volontaria al sistema da parte delle organizzazioni pubbliche e private che intendano adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.

In data 28 luglio 2015 la Regione ha presentato all'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento la domanda di attivazione del processo di certificazione *Family Audit* ed è stata ammessa con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 giugno 2015, n. 1071.

Nella seduta del 16 dicembre 2016, il Consiglio dell'Audit ha deciso per il riconoscimento nei confronti della Regione del certificato base *Family Audit*, rilasciato, con determina del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, di data 23 gennaio 2017, n. 18, concludendo la prima fase del processo. Con tale riconoscimento la Regione ha ottenuto il diritto di utilizzare sulla propria documentazione e nelle varie attività di comunicazione il marchio *Family Audit*.

In data 27 maggio 2020 il Gruppo di lavoro della Direzione finale della terza annualità ha deciso di mantenere la certificazione *Family Audit* e di proseguire con la successiva fase di mantenimento, in quanto si ritiene che ciò inneschi un ciclo virtuoso di miglioramento continuo, introducendo al proprio interno soluzioni organizzative innovative e competitive relativamente alla flessibilità del lavoro e alla cultura della conciliazione. In data 17 settembre 2020 la Regione ha ricevuto la certificazione *Family Audit Executive*. Le tariffe da assegnare ai consulenti e ai valutatori, in base al numero dei dipendenti delle organizzazioni, sono state definite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2082 del 24 novembre 2016.

Visto il Capo I-bis della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., resa applicabile all'attività contrattuale della Regione in forza dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, come modificato dall'art. 6, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2016, n. 7, che disciplina l'affidamento di incarichi esterni di consulenza;

Considerato che per svolgere tale attività è necessaria l'iscrizione in elenchi specifici e, all'interno dell'Amministrazione regionale, non si rinviene personale con la specializzazione necessaria per

questa attività e dunque sussistono le condizioni per avvalersi di un supporto esterno di professionalità, ai sensi dell'art. 39quinquies comma 1, lettera a) della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;

Considerato che l'incarico di cui al presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, come disposto dall'art. 39quater, comma 2 della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;

Viste le proprie deliberazioni n. 306 di data 25 novembre 2008 e n. 31 di data 10 marzo 2009 che dettano disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I-bis sopra citato;

Vista la comunicazione del valutatore scelto per il processo di mantenimento *Family Audit*, prot. PAT/RFS162-15/03/2021-0181884 con la quale l'Ufficio gestione giuridica del personale ha individuato la dott.ssa Stefania Bonazzi, iscritta al *Registro consulenti e valutatori accreditati Family Audit* con numero V007, elenco reso disponibile dall'Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà, prot. PAT/RFS162-15/03/2021-0182299, attestante la compatibilità allo svolgimento dell'attività di valutatrice *Family Audit* da parte della dott.ssa Stefania Bonazzi, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 e ss.mm.;

Accertato che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 190/2012, per lo svolgimento dell'incarico in esame;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso, di affidare alla dott.ssa Stefania Bonazzi un incarico di consulenza poiché, in base alla professionalità ed esperienza possedute in relazione anche all'ordinamento regionale, dispone delle competenze necessarie;

Preso atto che le condizioni dell'incarico sono specificate nello schema di contratto, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Accertato che, nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti regionali, in capo al dirigente e al funzionario incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse;

Visto il CIG: ZA8310FC13, ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165 e ss.mm.;

Visto l'art. 67 comma 1 lettera l) del T.U.I.R. 917/86 e ss.mm. e dato atto che la prestazione ha carattere di occasionalità;

Visti l'art. 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 e l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di trasparenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 213 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2021 – 2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 214 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2021 – 2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2019, n. 152 "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici";

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e ss.mm., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Accertata la disponibilità dei fondi sul cap. U01111.0030 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 2021 – 2022 – 2023 e accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di affidare alla dott.ssa Stefania Bonazzi, iscritta al *Registro consulenti e valutatori accreditati Family Audit* con numero V007, l'incarico di consulenza ai sensi dell'art. 39sexies, comma 2 del Capo I bis della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., nel processo di mantenimento del certificato *Family Audit*;
2. di dare atto che il corrispettivo per l'incarico di consulenza è ritenuto congruo e viene definito in 1.920,00 euro;
3. di dare atto che alla dott.ssa Stefania Bonazzi, nel rispetto del principio di rotazione, non sono stati affidati precedenti incarichi di consulenza, di cui al Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., dall'Amministrazione regionale;
4. di individuare nella persona del Segretario generale, dott. Mayr, il rappresentante della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige per la sottoscrizione del contratto allegato al presente atto;
5. di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
6. di impegnare la spesa complessiva di 1.996,80 euro (1.920,00 euro a titolo di compenso + 76,80 euro a titolo di rivalsa INPS) come sotto riportato:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Importo	Esercizio Esigibilità
U01111.00 30	1	11	1	03	U.1.03.02.10.001	665,60 euro	2021
U01111.00 30	1	11	1	03	U.1.03.02.10.001	665,60 euro	2022

U01111.00 30	1	11	1	03	U.1.03.02.10.001	665,60 euro	2023
-----------------	---	----	---	----	------------------	----------------	------

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE (art. 2230 c.c.)

l'Ente Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, con sede legale via Gazzoletti 2, 38122 Trento, codice fiscale 80003690221, nella persona del Segretario generale, dott. Mayr.

e

la dott.ssa Stefania Bonazzi (di seguito “valutatrice”) nata a xxxxxxxx il xxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxx, iscritta al *Registro dei consulenti e dei valutatori Family Audit* in data 27/08/2015 con n. di iscrizione V007,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - (Oggetto)

1) La valutatrice, nell'ambito del processo di certificazione *Family Audit* della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige (di seguito “Ente”), si impegna a fornire ad essa una prestazione di collaborazione accompagnandola nell'efficace realizzazione dell'Audit, in particolare, a svolgere ad ogni scadenza annuale e per 3 anni:

- a) le attività funzionali alla realizzazione delle proprie funzioni coerentemente con quanto previsto dall'iter di certificazione;
- b) la visita in azienda;
- c) la verifica documentale;
- d) la redazione del rapporto di valutazione che viene caricato sulla piattaforma informatica;
- e) la partecipazione alla riunione del Consiglio dell'Audit per la valutazione ai fini della conferma del certificato *Family Audit Executive*.

2) Il processo di mantenimento, come già indicato nel Documento di impegno, coinvolge più di 100 occupati. Gli occupati indicati sono quelli effettivamente coinvolti nel processo *Family Audit*.

3) Le attività di cui al presente articolo consentono alla valutatrice di verificare sia la congruenza del processo *Family Audit* attuato dall'Ente rispetto ai requisiti richiesti dalle Linee Guida per la Certificazione, sia la coerenza degli obiettivi, nonché la fattibilità e l'efficacia delle misure individuate nel Piano aziendale.

Articolo 2 – (Modalità di esecuzione)

- 1) La valutatrice, in coerenza con lo standard *Family Audit* e le relative Linee guida, svolge la sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia organizzativa ed operativa.
- 2) Per quanto sopra concordato le parti costituite precisano che il valutatore non intende in alcun modo far parte dell'organico dell'Ente, ritenendo che la sua attività è disciplinata esclusivamente da quanto concordato con il presente atto.
- 3) La valutatrice, nel fornire le prestazioni necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, dichiara che non sussistono conflitti di interesse o motivi d'incompatibilità tra il proprio ruolo e l'Ente, in particolare, che:
 - a) non è dipendente o titolare di incarichi presso l'Ente;
 - b) non appartiene agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
 - c) non è stata destinataria nel corso dell'ultimo triennio di incarichi di consulenza (rapporti professionali con ruoli di responsabilità, incarichi di progettazione, ecc.) presso l'Ente;
 - d) non svolge attività in qualità di rappresentante sindacale nei confronti dell'Ente;
 - e) non ha vincoli di parentela ed affinità fino al 3° grado compreso (artt. 74-78 c.c.), ovvero rapporto di coniugio con il legale rappresentante e/o tutti i componenti degli organi sociali dell'Ente, ad esclusione delle assemblee dei soci;
 - f) non è dipendente e/o componente degli organi di amministrazione o di controllo di imprese controllate e/o collegate all'Ente secondo l'art. 2359 del c.c.

Articolo 3 - (Durata)

- 1) Il presente contratto è stipulato per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del medesimo fino alla conferma del certificato *Family Audit Executive* a conclusione del triennio di mantenimento.

Articolo 4 - (Compenso)

- 1) Il corrispettivo dovuto è pari a 1.920,00 euro sulla base del numero degli occupati, indicato al comma 2) del medesimo articolo 1.
- 2) Il riconoscimento del suddetto compenso, al quale non sono applicate ritenute fiscali e IVA, mentre verrà applicato il 4% a titolo di rivalsa INPS pari a 76,80 euro, si intende subordinato all'effettiva realizzazione delle attività oggetto dell'articolo 1 del presente contratto.
- 3) Non è previsto il rimborso spese di trasferta per il suddetto incarico.

Art. 5 - (Modalità di pagamento)

- 1) Il pagamento del compenso della prestazione viene effettuato con le seguenti modalità:
 - a) 640,00 euro (665,60 euro comprensivi di rivalsa INPS 4%) alla conferma del certificato Family Audit Executive per la prima annualità di mantenimento;
 - b) 640,00 euro (665,60 euro comprensivi di rivalsa INPS 4%) alla conferma del certificato Family Audit Executive per la seconda annualità di mantenimento;
 - c) 640,00 euro (665,60 euro comprensivi di rivalsa INPS 4%) alla conferma del certificato *Family Audit Executive* per la terza annualità di mantenimento;
- 2) Il pagamento viene effettuato su presentazione di regolari fatture a 30 giorni data fattura; queste ultime sono emesse in concomitanza con la conferma annuale del certificato *Family Audit Executive*.
- 3) Se il processo di certificazione con la sopra citata organizzazione s'interrompe prima del rilascio del certificato *Family Audit Executive* per ragioni non legate alle prestazioni della valutatrice, alla valutatrice è dovuto il compenso da parte dell'organizzazione medesima tenendo conto di quanto indicato dal presente articolo 7 comma 1) .

Articolo 6 - (Clausola penale)

- 1) In caso d'inadempimento o d'interruzione delle prestazioni previste dal contratto da parte della valutatrice, l'organizzazione applica una penale pari al 10% del pagamento effettuato oltre al recupero dello stesso.

Articolo 7 - (Clausola di rinvio)

- 1) Per quanto non espressamente pattuito le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché alle norme del Codice civile per le prestazioni d'opera intellettuale.

Articolo 8 - (Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento)

- 1) La valutatrice, presa visione del Codice di comportamento del personale dell'Ente, s'impegna ad astenersi dall'adozione di decisioni ed eventuale partecipazione alla relativa istruttoria, in caso di conflitti d'interesse.

Articolo 9 - (Clausola di recesso)

- 1) Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso alla controparte almeno dieci giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione; nel caso di esercizio della facoltà di recesso il compenso dovuto sarà rideterminato dall'Ente in base all'attività effettivamente svolta fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.
- 2) Per quanto non disciplinato in questa sede, le parti fanno riferimento agli artt. 2227 e 2237 del c.c..
- 3) L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in caso d'inadempimento della controparte ai sensi dell'articolo 1453 del c.c., qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato.

Articolo 10 - (Modifiche o integrazioni al contratto)

- 1) Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 11 - (Controversie e foro competente)

- 1) Competente a risolvere tutte le questioni inerenti ai rapporti regolati dal presente contratto, è il foro di Trento.

Articolo 12 - (Trattamento dei dati personali)

- 1) La valutatrice autorizza, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR 2106/679/EU) e dal d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., la conservazione e il trattamento anche elettronico dei propri dati personali di cui in premessa per le finalità istituzionali e l'attività dell'organizzazione nonché le comunicazioni a terzi degli stessi a fini fiscali, previdenziali o altri previsti da leggi, statuti o regolamenti.
- 2) Le parti sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679 del 2016 e al d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Trento, il

Per la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

La valutatrice
